



ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di accesso al contributo			
Riferimento normativo interno	Paragrafo 9 della <i>circolare</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, sulla base del modello riportato nell'Allegato n. 1 alla circolare. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L'accesso alla *procedura informatica* prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi* ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

In fase di compilazione dell'istanza, la *procedura informatica* consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni e, nello specifico, i requisiti di costituzione e l'assenza di procedure concorsuali con finalità liquidatoria, nonché l'attivazione della sede principale o di una unità locale ubicata all'interno della *zona franca urbana*.

Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal *Registro delle imprese*.

L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel *Registro delle imprese* è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica*. Per i *professionisti* iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica";

b) i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;

c) se è destinatario di aiuti richiamati all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2017, n. 175;

d) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;

e) l'importo dell'agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione di cui al paragrafo 7, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di *de minimis*;

f) i dati e le informazioni necessarie per constatare l'assenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero il sussistere di condizioni previste dalla legge comportanti l'incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

La data di inizio dell'attività è quella comunicata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

I soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it) dedicata alla misura e sulla *procedura informatica*.

A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle



presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra *professionisti*, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle 10:00 del 26 aprile 2023 ed entro le ore 10:00 del 16 maggio 2023 del gg mese 2023, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

2) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Riferimento normativo interno	Paragrafo 14 della <i>circolare</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi della circolare, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

3) Facilitazione dei controlli disposti dal *Ministero*

Riferimento normativo interno	Articolo 18, comma 1 e articolo 19, comma 1, lettera <i>d</i>) del <i>d.m. 10 aprile 2013</i> , Articolo 71 del DPR n.445/2000		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal medesimo decreto. Le stesse, procedono ad effettuare le citate verifiche, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell'agevolazione concessa, è tenuto a consentire lo svolgimento dei controlli.

4) Comunicazione perdita dei requisiti di mantenimento delle agevolazioni

Riferimento normativo interno	Articolo 18, comma 2 e articolo 19, comma 2 del <i>d.m. 10 aprile 2013</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Pena la revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non deve trasferire l'attività economica al di fuori della *zona franca urbana* prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Ministero*, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del *d.m. 10 aprile 2013*. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato *d.m. 10 aprile 2013*, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.